

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA

Piazzale Michele Serratore 1 – 04100 Latina
Tel. 0773691252 – Fax 0733664205
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: dplnd.latina@lnd.it

Stagione Sportiva 2023-2024 Comunicato Ufficiale N° 117 del 18/06/2024 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

ATTIVITA' PROVINCIALE CALCIO A 11 L.N.D.

<u>Risultati Gare</u>	Pag. 2
Coppa Provincia Juniores Under 19	
Finale Coppa Provincia Amatori	
<u>Giustizia Sportiva</u>	Pag. 3/5

Risultati Gare

SEMI-FINALE COPPA PROVINCIA JUNIORES UNDER 19

CAMPIONATO: L4 JUNIORES UNDER 19 PROVINCIALE LATINA - GIRONE: A

DATA GIORNATA

15/06/24 D.PINO PUGLISI NETTUNO II DOGANELLA CALCIO 2004 **V.D.G.S.**
LA SETINA PONTINIA 5 - 6 dcr

FINALE COPPA PROVINCIA AMATORI

CAMPIONATO: CM COPPA AMATORI LATINA - GIRONE: A

DATA GIORNATA

15/06/24 ISPANICI PRIVERNO VIRTUS S.MICHELE E DONATO 1 - 0

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Maurizio Tamburini, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Niglio Gianmichele e in assenza del rappresentante dell'A.I.A., Francesco Pozzato nella seduta del 18/06/2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

COPPA PROVINCIA UNDER 19 LATINA

GARE DEL 15/ 6/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

D.PINO PUGLISI NETTUNO II - DOGANELLA CALCIO 2004

Il Giudice Sportivo

- Letto il referto arbitrale;
- rilevato che dallo stesso emerge che la gara è stata sospesa al 34' del II tempo sul risultato di 2 – 1 in favore della Società Doganella Calcio 2004 in quanto, a seguito delle diverse espulsioni subite dalla Società D.Pino Puglisi Nettuno II, questa rimaneva con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare;
- Letto il reclamo proposto dalla Società D.Pino Puglisi Nettuno II con il quale si chiede la ripetizione della gara per l'asserita irregolarità della stessa, riconducibile sostanzialmente e riassuntivamente a tre ordini di motivi:
 1. Disputa della gara in campo neutro in località non equidistante tra le squadre contendenti;
 2. Continue decisioni tecniche e disciplinari dell'arbitro contro la reclamante;
 3. Sospensione della gara per l'espulsione di cinque calciatori tra cui un calciatore dalla panchina (il n. 14 sig. Heltai), per cui la squadra sarebbe rimasta in 7 con conseguente possibilità di proseguire l'incontro.
- Rilevato che al reclamo non risulta allegata la ricevuta di versamento del relativo contributo, sicché lo stesso deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 48 del CGS;
- Considerato comunque:
 1. quanto al primo motivo, che alcuna norma dispone che il campo neutro debba essere individuato in luogo posto a pari distanza tra le squadre che devono disputare la gara;
 2. quanto al secondo motivo, che ai sensi dell'art. 65 lett. b) del CGS il Giudice Sportivo giudica sulla "regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco";
 3. quanto al terzo motivo, che il calciatore n. 14 Heltai Nicolo è subentrato al 18' del II tempo (sostituendo il calciatore n. 2) ed è stato espulso al 34' del II tempo.

Tutto ciò premesso

visti gli artt. 10 comma 1 e 48 del CGS

DISPONE

di dichiarare irricevibile il reclamo proposto dalla Società D.Pino Puglisi Nettuno II; conseguentemente di addebitare il conto della reclamante dell'importo di € 78,00 previsto quale contributo per la proposizione del reclamo.

DISPONE

altresì i seguenti provvedimenti disciplinari:

- **PERDITA DELLA GARA** con il punteggio di 0-3 a carico della Società D.Pino Puglisi Nettuno II.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DI DIRIGENTI

SQUALIFICA PER UNA GARA

TOMASELLI ANTONIO (D.PINO PUGLISI NETTUNO II) per reiterate proteste avverso l'operato dell'arbitro;

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI CALCIATORI

SQUALIFICA 4 GARE

CASTALDO PAOLO (D.PINO PUGLISI NETTUNO II), in quanto dopo essere stato espulso per doppia ammonizione al 4' minuto del II tempo, rivolgeva all'arbitro frasi ingiuriose ed irrispettose, che ripeteva di continuo dalla zona antistante gli spogliatoi ad ogni decisione del direttore di gara (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS)

SQUALIFICA 2 GARE

TIBERI ALESSANDRO (D.PINO PUGLISI NETTUNO II)

GIORDANI FRANCESCO (D.PINO PUGLISI NETTUNO II)

TOMASELLI LUCA (D.PINO PUGLISI NETTUNO II)

HELTAI NICOLO (D.PINO PUGLISI NETTUNO II)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LEONI DAVIDE (PONTINIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

FRANCO FEDERICO (PONTINIA) SALVINI LEONARDO (PONTINIA)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BAZZOLO NICHOLAS (LA SETINA) SAGNELLI MARIO (LA SETINA)
ULISSE RICCARDO (LA SETINA) MAZZA ELIO (PONTINIA)

COPPA AMATORI

GARE DEL 15/ 6/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TERELLA EMANUEL (VIRTUS S MICHELE E DONATO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CRUDETTI YURI (ISPANICI PRIVERNO) LOCATELLI ANDREA (ISPANICI PRIVERNO)

Il Giudice Sportivo
Avv. Maurizio TAMBURINI

Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato

Pubblicato in Latina il 18 Giugno 2024

IL SEGRETARIO
Luigi BIANCO

IL DELEGATO PROVINCIALE
Raffaele VALENTE